



21260

delibera n. 25

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 20 MARZO 2018

Oggetto: Porto di Napoli – Località Calata Marinella – LOGISTICA PORTUALE SRL – Rilascio concessione annuale per utilizzo di un capannone di mq. 192,40 con annessa area scoperta di mq. 211,00 al fine di adibirli rispettivamente a deposito per ricovero merce (legno, ferro e varie) ed area di movimentazione carrelli elevatori.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Criscuolo e Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri, Brignola e Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i.;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che la Logistica Portuale s.r.l. risulta titolare dei seguenti atti:

- autorizzazione n.125/17 -rep. 7914 con validità fino al 31/12/2019 rilasciata ai sensi dell'art.16 L.84/94 per lo svolgimento della propria attività d'impresa portuale;
- concessione pluriennale n.142/2010 -rep. 6053 con validità fino al 26/01/2020, rilasciata ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 e s.m.i., per la realizzazione e la gestione di un terminal contenitori per l'esercizio della propria attività d'impresa su un'area di mq.1.963 su cui insiste un piccolo fabbricato di mq.68, in località Calata Marinella del porto di Napoli;
- atto suppletivo n. 156/2017 – rep. n. 8115, con il quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 24 reg. cod. nav., la predetta concessione n. 142/2010 per ampliamento di mq. 174 delle superfici destinate a terminal;
- atto di concessione quadriennale n. 27/2015 – rep. n. 7497 -, fino al 31.12.2017, con il quale è stata assentita in uso un'area scoperta di mq. 412 circa, ubicata in località Calata della Marinella al fine di svolgere la propria attività d'impresa di carattere doganale (è in corso la procedura intesa a concedere l'area suddetta ai sensi dell'art. 24 del reg. cod. nav., in ampliamento all'atto pluriennale 125/2017);

Vista l'istanza (mod. D1), acquisita in data 22.05.2017 al n. 3244 del protocollo generale di questa AdSP, con la quale la s.r.l. Logistica Portuale ha chiesto, per anni quattro, il capannone situato, nel porto di Napoli e, precisamente, alla Calata della Marinella, avente una superficie di mq. 192,40 circa con annessa area scoperta di mq 211,00 allo scopo di adibire il manufatto a deposito per ricovero/stoccaggio merci (legno, ferro e varie) e l'area alla movimentazione dei carrelli elevatori, il tutto connesso all'espletamento della propria attività di impresa portuale che, attualmente si svolge in un'area d.m. posta nelle immediate vicinanze del capannone *de quo*;



Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto, anche con riferimento alla verifica in merito al programma operativo 2016-2019 agli atti d'ufficio;

Preso atto che con nota prot. n. 1605 del 15.12.2017, indirizzata alla Logistica Portuale s.r.l., l'Adsp ha rappresentato il proprio intendimento a concedere l'uso del capannone per un periodo non superiore ad un anno in considerazione dell'avviata procedura di razionalizzazione degli spazi portuali;

Vista la nota acquisita in data 18.12.2017 al n. 6418 del protocollo generale di questa AdSP, con la quale la richiedente ha manifestato il proprio interesse all'assentimento in uso del capannone anche solo per un anno;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp la suddetta istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avviso AdSP n° 69 del 10.01.2018, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto che il rilascio dell'area in concessione per la durata di un anno risulta compatibile con le previsioni del vigente Piano Regolatore Portuale, del P.O.T., approvato con delibera del Comitato di gestione n. 9 del 9.03.2017 e del Master Plan del Porto di Napoli approvato con delibera del Comitato di gestione n. 7 del 19.02.2018;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento, nell'ambito della quale è stato evidenziato che la fattispecie di cui trattasi è da inquadrarsi nella norma di cui all'art. 24 Reg. Cod.Nav.. seppur per la durata di un anno, e ciò al fine di non interferire con le previsioni programmatiche che interessano la più ampia area occupata dai silos granari;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale della durata di un anno (1), con decorrenza dalla data di rilascio, come da bozza di licenza allegata, a favore della LOGISTICA PORTUALE srl S.R.L. – P.Iva: 04760961211, ai sensi dell'art. 24 del C.N. quale ampliamento temporaneo della concessione n. 142/2010 ex art. 18 della legge 84/94 e s.m.i., per l'assentimento in uso di un capannone, situato alla Calata della Marinella del Porto di Napoli, avente una superficie lorda di mq. 192,40 circa con annessa area scoperta di mq 211,00, allo scopo di adibire il manufatto a deposito per ricovero/stoccaggio merci (legno, ferro e varie) e l'area alla movimentazione dei carrelli elevatori, il tutto connesso all'espletamento della propria attività di impresa portuale, di cui all'autorizzazione 125/2017 come richiamata in premessa.

L'atto concessivo potrà essere rilasciato previa corresponsione del canone annuo pari ad € 5.719,86 (cinquemilasettecentodiciannove/86), soggetto ad aggiornamento Istat ex art. 04 legge 494/93 e s.m.i., nonché previa costituzione della cauzione prevista dall'art.17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, a garanzia di ogni obbligo derivante dall'emananda concessione, ivi compresi diritti e tariffe, oltre ad ogni eventuale ulteriore adempimento all'uopo necessario.

In merito alla presente pratica dovrà essere acquisito parere della Commissione consultiva di Napoli ex art. 15 delle legge 84/94 e s.m.i.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 20.03.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E
D E L M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale:95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto l'art. 18 della legge 84/94 e s.m.i.;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- La Logistica Portuale srl è titolare dei seguenti atti:
 - autorizzazione n.125/17 -rep. 7914 con validità fino al 31/12/2019, rilasciata ai sensi dell'art.16 L.84/94 per lo svolgimento della propria attività d'impresa portuale;
 - concessione pluriennale n.142/2010 -rep. 6053 con validità fino al 26/01/2020, rilasciata ai sensi dell'art. 18 della L. 84/1994 e s.m.i., per la realizzazione e la gestione di un terminal contenitori per l'esercizio della propria attività d'impresa su un'area di mq.1.963 su cui insiste un piccolo fabbricato di mq.68, in località Calata Marinella del porto di Napoli;
 - atto suppletivo n. 156/2017 – rep. n. 8115, con il quale è stata modificata, ai sensi dell'art. 24 reg. cod. nav., la predetta concessione n. 142/2010 per ampliamento di mq. 174 delle superfici destinate a terminal;
 - atto di concessione quadriennale n. 27/2015 – rep. n. 7497 -, vigente fino al 31.12.2017, con il quale è stata assentita in uso un'area scoperta di mq. 412 circa, ubicata in località Calata della Marinella al fine di svolgere la propria attività d'impresa di carattere doganale. A tal riguardo, attualmente è in corso la procedura intesa a concedere l'area suddetta ai sensi dell'art. 24 del reg. cod. nav., in ampliamento all'atto pluriennale 125/2017.
- con istanza (mod. D1), acquisita in data 22.05.2017 al n. 3244 del

protocollo generale di questa AdSP, la s.r.l. Logistica Portuale ha chiesto, in temporanea concessione, per anni quattro, un capannone, situato nel porto di Napoli e, precisamente, alla calata della Marinella, avente una superficie lorda di mq. 192,40 circa con annessa area scoperta di mq 211,00 allo scopo di adibire il manufatto a deposito per ricovero merci (legno, ferro e varie) e l'area alla movimentazione dei carrelli elevatori, il tutto connesso all'espletamento della propria attività di impresa portuale che, attualmente, si svolge in un'area d.m. posta nelle immediate vicinanze del capannone;

- con nota prot. n. 1605 del 15.12.2017, indirizzata alla Logistica Portuale srl, questa AdSP ha rappresentato il proprio intendimento a concedere l'uso del capannone per un periodo non superiore ad un anno e, ciò, tenuto conto dell'avviata procedura di razionalizzazione degli spazi portuali;
- con nota acquisita in data 18.12.2017 al n. 6418 del protocollo generale di questa AdSP, la Logistica Portuale srl, ha manifestato il proprio interesse ad ottenere, comunque, l'uso del capannone anche solo per un anno;

Tanto premesso:

Visto l'avviso prot. n. 69 del 10.01.2018, emesso ai sensi dell'art. 18 del regolamento al codice della navigazione, con il quale è stata pubblicata la domanda di concessione annuale del capannone;

Considerato che nei termini di pubblicazione della stessa non sono pervenute istanze e/o osservazioni da parte di terzi;

Visto che a fronte della presente concessione è prevista la corresponsione di un canone annuo pari ad €. 5.719,32, determinato ai sensi del D.M. 19 luglio 1989, secondo i medesimi criteri applicati per l'uso di manufatti connessi alle attività svolte dalle socc. terminaliste che operano nel porto di Napoli;

Vista la delibera n. ____ del ____ con la quale il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in merito al rilascio del presente atto;

Visto, altresì, che la Logistica Portuale srl ha provveduto ad assolvere agli adempimenti richiesti con nota AdSP prot. n. ____ del ____, ovvero ha provveduto a pagare il canone demaniale anticipato richiesto a fronte del presente atto ed ha costituito idonea polizza fideiussoria;

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dall'Ufficio Demanio.

CONCEDE

alla **LOGISTICA PORTUALE srl** - Partita IVA 04760961211, con sede legale in Napoli, Calata della Marinella – interno porto - nella persona del

legale rappresentante *pro tempore*, di occupare un capannone, situato nel porto di Napoli e, precisamente, alla calata della Marinella, avente una superficie lorda di mq. 192,40 circa con annessa area scoperta di mq 211,00 allo scopo di adibire il manufatto a deposito per ricovero merci (legno, ferro e varie) e l'area alla movimentazione dei carrelli elevatori, il tutto connesso all'espletamento della propria attività di impresa portuale. Il bene in argomento è individuato nel SID al foglio n°146 ed insiste sulla p.lla 24, comune censuario (F839), il tutto secondo la consistenza, l'ubicazione e le modalità di cui alla documentazione tecnica, a firma dell'Arch. Antonio Grimaldi che si allega al presente atto per farne parte integrante. La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per un periodo di anni uno, decorrente dalla data di rilascio del presente atto, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € **5.719,86*** (**conquemilasettecentodiciannove/86**), esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., soggetto ad incremento ISTAT - ex art. 4 della legge 494/1993, da versarsi in un'unica soluzione.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili

realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione. L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per

la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m.. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le

Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali congruagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
11. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno

inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.

12. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
13. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

16. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da *“Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonica provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”*;
17. il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
19. il concessionario ha l'obbligo di:
- verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
 - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
 - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio

dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

Al concessionario:

- avendo pagato il canone demaniale anticipato dovuto a fronte del presente atto, come risulta da reversale di introito n. ____/____;
- avendo costituito il deposito cauzionale ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria n. _____, emessa in data _____ dalla _____ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe, si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla calata Marinella – interno porto – Cap 80133.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare espressamente le clausole nn. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.

IL CONCESSIONARIO
